

STATUTO "ARTUAGE" - APS -

ART. 1

(Denominazione, sede, durata)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ARTUAGE", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e acconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via **Vincenzo Giuffrida, n. 160 c/o Anolf Catania Odv** nel comune di **CATANIA**.

La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di CATANIA, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale")

L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

- La cancellazione dell'Associazione dal RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Attività e Finalità)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, sulla che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di

nte e
citata
degli
creto

use
o e

6

so

a



raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell' art. 7 D.Lgs. 117/2017. L' Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall' art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l' Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell' art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per svolgere le attività sopra elencate si prefigge di mettere in atto le seguenti azioni:

- Promozione e realizzazione di iniziative educative, ludiche, culturali;
- Attivazione di corsi di preparazione per la comunicazione istituzionale e marketing per enti pubblici, scolastici, per privati e associazioni;
- Organizzazione di iniziative, scambi culturali per la creazione di opportunità di crescita sociale, culturale ed esperienziale a favore dei giovani;
- Realizzazione di iniziative digitali e multimediali, mostre, seminari, manifestazioni finalizzate alla valorizzazione della storia, degli usi della tradizione in riferimento al patrimonio storico-artistico di ogni nazione e cultura;
- Istituzioni e gestione di centri estivi e invernali con finalità sportive, ricreative, culturali e del tempo libero per favorire l' aggregazione giovanile;
- Collaborazione didattica con istituti scolastici di ogni ordine e grado.
- Promuovere la crescita culturale, il coordinamento dell' azione e l' efficacia operativa;
- rappresentare, a livello nazionale, le organizzazioni aderenti;
- promuovere ogni iniziativa possibile alla realizzazione dei precedenti punti ai tavoli istituzionali tipo consulte, ecc. ai vari livelli di operatività (regionale, nazionale)
- qualora possibile, coordinare la propria azione con quella di altre associazioni che perseguono finalità analoghe.

- organizzazione dei programmi televisivi e radiofonici, tra cui l'acquisto di propria spazio televisivo, creare un canale tv in proprio;
- organizzazione, messa in scena, la produzione, il noleggio e la vendita di video e film di produzione; Edizioni pubblicitarie e newsletter;
- preparazione dei materiali informativi e di analisi relativa alle domande di aziende e organizzazioni;
- Attuazione del turismo;
- Assistenza nella realizzazione, nonché l'organizzazione e la realizzazione di trasporto passeggeri, anche internazionali;
- stipulare accordi e contratti con persone fisiche e giuridiche oltre ai confini d'Italia, con i residenti e non;
- Promuovere il rinnovo del patrimonio storico di Ucraina, l'Italia ed altri paesi, la lingua, la letteratura, la cultura, folklore, arte popolare ed altro;
- Attività Legale assistenza Giuridica e difensiva;
- Offrire servizi di consulenza e disbrigo pratiche: traduzione dei documenti, per l'ottenimento di un permesso di soggiorno in Italia, la cittadinanza italiana, permesso di lavoro e così via;
- creare speciali fondi fiduciarie dell'Associazione, per lo sviluppo di corsi di insegnamento e di consulenza, e per l'organizzazione necessaria per svolgere i suoi compiti, gestire istituzioni sanitarie e socio-culturali e le istituzioni educative per propri edifici, strutture, trasporti e comunicazioni e altri oggetti messi a disposizione dei soci per attività socio - culturale e per altri scopi.
- Collaborare con imprese commerciali, istituzioni e organizzazioni dell'Associazione, come previsti dalla legge concesso lo status giuridico e agiscono in conformità alla legge applicabile;
- Studiare l'efficacia delle norme e fare proposte per migliorare la legislazione e prassi, da soli o insieme con le agenzie governative e altre organizzazioni pubbliche condurre eventi culturali e artistici, congressi, conferenze, seminari, concorsi e annunciare altre misure a partecipare a eventi rilevanti all'estero;
- collegamento e scambio di delegazioni con le organizzazioni professionali dei paesi stranieri, che svolgono altre attività internazionali nell'ambito delle competenze di cui al presente Statuto;
- rappresentare e difendere i loro interessi legittimi e gli interessi legittimi dei suoi membri negli organi statali e organizzazioni pubbliche;

- ricevere dalle autorità pubbliche e gli enti e le autorità locali le informazioni necessarie per l'attuazione dei fini statuari;

- promuovere lo sviluppo scientifico per migliorare la medicina, la scienza, l'istruzione, lo sport, la cultura e la legge, l'introduzione di approcci innovativi, aggiornamenti hardware, aiuti finanziari, ecc.;

- analizzare la pratica scientifica, preparare linee guida sull'applicazione della legislazione vigente;

- organizzare associazioni professionali e contatti scientifici con organizzazioni simili, le istituzioni di paesi stranieri e stipulare accordi per lo scambio di delegazioni per sviluppare forme di contatti internazionali.

- aiutare tramite mostre e congressi la diffusione dell'arte e della cultura;

- attivare gruppi di studio e lavoro;

- diffondere e promuovere iniziative legate agli artisti musicali;

- proporre ed organizzare manifestazioni in genere ed eventi con servizio di info turistiche;

- stabilire opportune forme di collaborazione con istituti o enti pubblici e privati, al fine di poter organizzare e attuare corsi di informazione e di formazione professionale a livello artistico per il miglioramento umano delle persone. A tal fine, l'Associazione potrà fruire della competenza dell'esperienza culturale e scientifica di altri enti, organizzando convegni, incontri, dibattiti, spettacoli e seminari anche nel campo della ricerca psicologica ed artistica, della danza, della musica e del benessere psicofisico;

- collaborare con organizzazioni professionali, a livello nazionale ed internazionale, con scuole (Pof) ed enti pubblici;

- compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese compravendite, permuta di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui;

la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

L'Associazione potrà accettare e fruire, a qualsiasi titolo, di strutture e di locali comunque messi a disposizione da enti statali e/o locali, da associazioni istituzionali o da privati;

- promuovere, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati, ad altre associazioni o enti di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione ed alla crescita della cultura in genere;

- studiare, stampare, diffondere testi, periodici, dispense ed altro materiale cartaceo,

informatico, telematico, televisivo e quant'altro di similare con riferimento all'oggetto sociale;

- promuovere scambi culturali, turistici e ricreativi tra diversi popoli ed etnie;

- compiere attività di servizi vari verso terzi e attività di noleggio spazi all'interno di aree pubbliche e/o private, attività di noleggio auto/Bus, Diving, Servizio di prenotazione alberghiera, Ristoranti e spettacoli,

accompagnatori turistici (hostess).

- organizzare e/o svolgere corsi di avviamento al lavoro, formazione professionale, aggiornamento professionale per ogni genere di attività imprenditoriale e/o professionale

e per chiunque ne avanzi richiesta all'Associazione;

- organizzare e/o svolgere corsi e laboratori per l'ottenimento di attestati e riconoscimenti, abilitazioni e requisiti necessari per l'esercizio di attività di ogni genere per l'artigianato e l'educazione stradale, guida turistica, operatore turistico, ed ogni altra attività di sostegno e/o completamento di ogni normale corso di studi collegato e non al mondo della scuola.

- Organizzare e/o svolgere eventi turistici, produzione e gestione pacchetti turistici, itinerari gastronomici, itinerari culturali, escursioni in montagna ed in barca, promozione del territorio siciliano con accompagnatori turistici autorizzati.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:

- Pubblicare altre riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico.

- L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statuari, svolgerà attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali,

materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione

all'Associazione.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che

ART. 8

- versare la quota associativa secondo l' importo annualmente stabilito.
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - rispettare il presente statuto e l' eventuale regolamento interno;
- e il dovere di:
- giuridiche - *purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.*
- ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone votare in Assemblée, rappresentate o da un suo delegato ed hanno diritto
 - finanziario, consultare i verbali;
 - prendere atto dell' ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - sensi dell' art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l' attività prestata, ai
 - frequentare i locali dell' Associazione;
 - essere informati sulle attività dell' Associazione e controllarne l' andamento;
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- I soci dell' Associazione hanno il diritto di:

(Diritti e doveri degli associati)

ART. 7

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto. devono decidere in via definitiva sull' argomento nella prima riunione convocata. entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all' Assemblée dei soci che, previo contraddittorio, Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l' esclusione dell' associato, è ammesso il ricorso, (d) per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

(c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;

b) per mancato versamento della quota associativa per l' anno in corso;

a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;

I soci cessano di appartenere all' Associazione per:

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

L' ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

che sull'istanza si pronuncerà l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

giorni, motivandola. L' aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all' interessato entro 60

esercente la potestà.

caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere controfirmate e l' iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa. è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L' ammissione all' Associazione sono soci dell' Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e,

(Ammissione ed esclusione/soci)

ART. 6

disciplinato dall' art. 17 D.Lgs. 117/2017.

l' attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall' Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l' attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diritti beneficiari.

tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall' Associazione prevalentemente conseguimento delle proprie finalità.

associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di riconoscimento ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L' Associazione può, pertanto, privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 2 deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 9 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al

(Bilancio sociale)

ART. 21

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

(Bilancio di esercizio)

ART. 20

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzati di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

ART. 19

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

(I beni)

ART. 18

- Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

(Risorse economiche)

ART. 17

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

(Organo di Revisione legale dei conti)

ART. 16

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

L'organo di controllo: almeno uno dei componenti, relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da



È redatto nei casi e modi previsti dall' art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l' Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all' art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell' Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell' Associazione.

ART. 23

(Personale retribuito)

L' Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall' art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell' attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell' attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l' Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall' Associazione.

ART. 24

(Libri sociali obbligatori)

L' Associazione deve tenere obbligatoriamente:

il libro degli associati;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee (книга записок и постанов 360p), in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell' organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell' organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l' Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall' organo competente che deve evadere entro 14 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 10 giorni.

L' Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 25

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell' art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall' art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l' Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 27

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell' ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell' articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario

Dott.ssa Halyna Slobodyan

Halyna Slobodyan

Il Presidente

Enrique Nani Hue
Dott.ssa Svetlana Vaylina



Provincia di Catania

Monte di Giove

25 MAR 2024

SERIE 3



Statuto dell' Associazione di Promozione Sociale "ARTUAGE"